

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 6 AGO. 1999

ADDE' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

DONATO, HERMANIN, LUCISANO, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 4637

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
"Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"



Oggetto: proposta di legge regionale concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15/1/1972, n.11 ed in particolare l'art. n. 1, punti c) e d), relativo alle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Agricoltura, caccia e pesca, trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto Ordinario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24/7/1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega, di cui all'art. n.1 della legge 22 luglio 1975, n.382, ed in particolare il capo VIII, art.66, inerente l'agricoltura e le foreste;

VISTO il "Compromesso Internazionale sulle risorse fitogenetiche" approvato con risoluzione 8/83 dalla Conferenza della FAO del 5-23 novembre 1983 in Roma e sottoscritto dall'Italia, con cui i Governi s'impegnano ad assicurare la prospezione, la conservazione, la valutazione e l'accesso alle risorse genetiche di interesse agrario;

VISTA la Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992) firmata da oltre 150 paesi tra cui l'Italia, che focalizza l'attenzione sulla necessità e l'urgenza di salvaguardare l'integrità e la diversità del patrimonio genetico quale bene comune dell'umanità, ponendo come obiettivo prioritario la protezione della biodiversità;

VISTO l'art. n. 8 punto g) della citata Convenzione che recita "Ciascuna parte contraente istituisce o mantiene mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio d'organismi modificati risultanti dalle biotecnologie, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo";



VISTO l'art. n. 8 punto j) della citata Convenzione sulla Biodiversità che recita "Ciascuna Parte ... rispetterà, preserverà, e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi";

VISTO l'articolo 15 della citata Convenzione sulla Biodiversità che recita al comma 4 "l'accesso alle risorse genetiche, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni..." ed al comma 5: "L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa dalla parte contraente che fornisce tali risorse,";

VISTA la legge n. 124 del 14/2/1994 pubblicata sulla G.U. del 23/2/1994 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992) impegnandosi ad elaborare piani e programmi per la tutela della biodiversità e per l'uso sostenibile delle risorse al fine della conservazione per le future generazioni;

VISTA la decisione ministeriale n. II/15 presa nell'ambito della seduta della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Biodiversità tenuta a Jakarta (Indonesia) dal 6 al 17 novembre 1995 con la quale si riconosce "...la natura speciale della biodiversità d'interesse agricolo, dei suoi caratteri distintivi, delle problematiche connesse e la necessità di predisporre soluzioni specifiche...";

VISTO l'accordo raggiunto nel corso del negoziato relativo alla trasformazione dell'Accordo Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in appendice obbligatoria della Convenzione sulla Biodiversità, raggiunto a Roma durante la 116 sessione della Commissione delle Risorse Genetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura della FAO sulla stesura dell'articolo 15 relativo a "Diritti degli agricoltori" in cui "...le Parti riconoscono l'enorme contributo apportato e che continueranno ad apportare le comunità indigene, le comunità locali e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare nei centri di origine e diversità delle piante coltivate per la conservazione e lo sviluppo delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola di tutto il Pianeta...";



CONSIDERATO che negli ultimi decenni l'agricoltura si è orientata verso una crescente specializzazione producendo sempre più materie prime omogenee e metodi di trasformazione a carattere industriale, che hanno indotto gli agricoltori ad abbandonare varietà, cultivar e razze tradizionali a favore di varietà ad alto rendimento;

CONSIDERATO che la conservazione della diversità biologica, in fase di depauperazione, deve essere una preoccupazione comune dell'umanità;

RITENUTO opportuno provvedere, in assenza ancora oggi di una legge nazionale di programmazione in materia e sulla base dell'esperienza d'altre regioni, di dotare la Regione Lazio di un proprio quadro di riferimento normativo sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992);

RITENUTO necessario valorizzare le risorse genetiche autoctone in considerazione della notevole diversificazione produttiva esistente e della tipicità delle produzioni regionali;

VISTA la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, con la quale sono motivate le esigenze di dotare la Regione Lazio di un appropriato riferimento giuridico;

ESAMINATA l'unità proposta di legge regionale, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario", che consta di n. 7 articoli;

VISTA la legge 15/5/1997, n.127, art. 17 comma 32;

DELIBERA

All'unanimità

Di approvare e presentare al Consiglio Regionale per il successivo iter, l'unità proposta di legge regionale, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario" che consta di n. 7 articoli ed è corredata dalla relazione tecnica dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini della legge 15/5/1997, n.127, art. 17 comma 32.



ALLEG. alla DELIB. N. 4634

- 6 AGO. 1999

RELAZIONE

Fin dal neolitico, la diffusione delle prime specie vegetali e animali "domesticate" dalla Mezzaluna Fertile, in Medio Oriente, verso l'Europa Occidentale e le coste del Nord dell'Africa e l'adattamento dei sistemi di coltura e d'allevamento alla diversità delle condizioni ambientali accompagnarono la nascita delle grandi civiltà lungo le coste del bacino del Mediterraneo.

Per tutta l'antichità l'agricoltura mediterranea continuò ad arricchirsi di nuove piante e animali provenienti soprattutto dal Medio Oriente e dall'Asia Centrale. Il Mediterraneo è in ogni caso considerato *centro d'origine* di almeno 84 specie vegetali d'interesse agrario. (cfr. IPGRI, 1994)

L'abilità degli agricoltori - così come riconosciuto dalle normative internazionali - ha in seguito contribuito all'aumento della diversità: razze, specie e varietà meglio adattate alle diverse condizioni del territorio sono state identificate, sperimentate, migliorate e coltivate per secoli, specie e varietà capaci di dare frutti durante tutto l'arco dell'anno, spesso resistenti alle fitopatie e facili da conservare. Queste piante e animali sono stati, fino a tempi recenti, parte costitutiva non solo dell'economia e del paesaggio ma anche della vita sociale, del quotidiano e dell'immaginario culturale delle popolazioni rurali del nostro paese e anche della nostra regione.

Lo sviluppo negli ultimi decenni di un'agricoltura impegnata a produrre materie sempre più omogenee unitamente a metodi di trasformazione a carattere industriale, hanno indotto gli agricoltori ad abbandonare molte varietà, cultivar, razze tradizionali a favore di varietà ad alto rendimento. Sono quindi iniziati processi di erosione genetica che rendono via via più fragile l'intero sistema agricolo.

Contemporaneamente un'agricoltura sempre più specializzata ha prodotto un progressivo impoverimento dei suoli ed ha reso le produzioni più esposte a parassiti e predatori, rendendo necessario il ricorso a quantità crescenti di fertilizzanti e pesticidi di sintesi. L'uso massiccio della chimica in agricoltura è come noto una delle cause dell'inquinamento ambientale.

Oggi è irrinunciabile mettere in atto iniziative in grado di contrastare tali processi, in particolare in quei territori - come il Lazio - in cui lo sviluppo agricolo e rurale può trarre enorme vantaggio da una rigorosa politica di qualità e sicurezza alimentare.

Nonostante i processi di degrado, nel nostro Paese si è conservata una variabilità importante ed una presenza notevole di specie di interesse agricolo. Le piante da frutto coltivate per essere utilizzate per scopi plurimi raramente trovavano spazio in organizzati frutteti, più spesso erano piante molto vigorose, isolate o vicine alle case, servivano da tutori della vite, delimitavano confini e curve di livello, erano individualmente riconosciute e apprezzate per le specifiche caratteristiche dei frutti che producevano.

Assessore Sviluppo Sistema

Agricolo e Mondo Rurale

Dr. Maurizio Federico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO AGRICOLA E MONDO RURALE

Dr. Antonio Ferlicca

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Questo fa dell'Italia un'area rimarchevole per qualsiasi strategia di conservazione della biodiversità; di qui la necessità e l'urgenza di mettere in atto iniziative utili alla difesa e valorizzazione del nostro patrimonio genetico di interesse agrario e di sostegno a chi questo patrimonio ha contribuito a creare e mantenere, in primo luogo gli agricoltori.

La difesa della biodiversità ormai è diventato un valore non più discusso. Resta da garantire ai soggetti sociali che nel corso dei millenni l'hanno salvaguardata, mantenuta, potenziata, la possibilità di averne un'effettiva autonoma capacità di gestione e di poterla utilizzare come fonte di reddito.

In assenza ancora oggi di una legge nazionale, la Regione Lazio sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), in particolare art.2 e art.8, delle iniziative della Commissione Agricoltura del Parlamento nazionale, dei risultati acquisiti attraverso alcuni Regolamenti comunitari, tra cui il Reg. 2078/92, il Reg. 1467/94 e dell'esperienza di altre regioni (es. Toscana) e di importanti Istituzioni Internazionali, ha deciso di dotarsi di un proprio quadro di riferimento giuridico.

L'interesse della Regione per una sua specifica normativa è diventato più evidente dopo l'approvazione della riforma della PAC, delle modifiche europee alla disciplina sementiera e della direttiva comunitaria sulla brevettazione del vivente (DIR 44/98 UE), nonché dell'insieme delle disposizioni relative ai riconoscimenti delle protezioni DOP e IGP.

Va ricordato inoltre che una parte rilevante delle normative sementiere in vigore o in via di modifica attribuisce compiti importanti ed aggiuntivi alle stesse Regioni e che pertanto questa regione deve attrezzarsi a adempiere i compiti che le sono trasferiti dal Governo nazionale.

Abbiamo inteso sviluppare un quadro normativo regionale che sostenga gli sforzi per conservare *in-situ* ed in azienda la biodiversità di interesse agricolo e sia capace di:

- 1 - identificare metodologie appropriate e linee guida per appoggiare e monitorare la conservazione *in-situ* fatta dagli agricoltori,
- 2 - coordinare la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla biologia delle specie ed agli aspetti socioeconomici e culturali propri della biodiversità di interesse agricolo nella nostra Regione,
- 3 - sviluppare le reti di supporto necessarie a rafforzare le capacità di conservazione e creazione varietale a livello di Comunità Locali,
- 4 - provvedere all'elaborazione di un quadro unico di riferimento per valutare in modo omogeneo la qualità e la fattibilità di progetti di conservazione *in-situ* e in azienda di specie e varietà di interesse agricolo, che, al di là della redditività economica, si propongano di promuovere l'uso di germoplasma di origine locale, di difendere e valorizzare i prodotti locali (DOC, DOP e IGP), di mettere in atto interventi di difesa, recupero e ripristino di territori in via di marginalizzazione,
- 5 - sostenere le capacità di ricerca-azione specificamente finalizzata alla conservazione *in-situ* da parte di istituzioni quali il CNR, le Università, gli Istituti del MIPA che hanno sede nella

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO AGRICOLA E MONDO RURALE
Dr. Armando Ferlicca

nostra regione e delle Organizzazioni Non Governative, e il supporto a tutti quei programmi che prevedono una collaborazione diretta tra le Istituzioni della ricerca formale, gli agricoltori e le Associazioni impegnate nelle attività di conservazione in azienda,

6 - identificare le linee per la predisposizione di particolari accordi contrattuali con gli agricoltori ed i Comuni che partecipano ad attività di conservazione, che garantiscano i diritti collettivi sul germoplasma collezionato, conservato o in ogni modo mantenuto a livello locale,

7 - identificare incentivi e forme di compensazione per sostenere la conservazione in azienda della diversità biologica.

Esistono problematiche che, pur di carattere generale, non possono non essere affrontate da questa legge.

E' evidente che una legge regionale di difesa della biodiversità d'interesse agricolo, può prevedere misure specifiche di protezione (registro volontario) e di supporto (incentivi), mentre deve rimandare le problematiche relative ai diritti sulle risorse genetiche ad altro dispositivo.

Particolarmente delicata, inoltre, è la demarcazione tra interesse privato e interesse collettivo relativamente a questo tipo particolare di risorse.

Da un punto di vista strettamente formale vi sono alcune certezze su cui ormai non si discute più. Intanto è evidente che ogni Nazione ha diritti sovrani sul suo territorio, incluse le risorse naturali (cfr., Risoluzione 1803 della UN *General Assembly*, 1962; confermato nel punto 21 dei Principi approvati dalla Conferenza delle N.U. "*The Human Environment*", 1972 e ripreso all'art.3 della Convenzione sulla Biodiversità, Rio UNCED, 1992). Evidentemente ogni Stato ha il potere e la giurisdizione per disporre, tra l'altro, come queste devono essere usate e ridistribuite.

Lo Stato, vista la natura specifica delle risorse genetiche e della biodiversità, ha facoltà di determinare quale tipo e con quali modalità sono riconosciuti, imposti, protetti diritti sulle risorse genetiche. Questi diritti possono includere diritti di proprietà, ma non necessariamente, così come previsto dall'accordo conosciuto come "UPOV '78" e l'accordo TRIP (cfr. art. 27.3/b).

In ogni caso questi diritti sovrani sono soggetti agli obblighi che derivano da accordi internazionali e dal rispetto di diritti sovrani di altri Stati.


Questo punto è fondamentale per regolamentare il "Diritto d'Accesso" alle risorse genetiche e alla biodiversità. Non ci sono dubbi: questo è possibile solo sulla base di termini e condizioni mutuamente accettate (cfr. Convenzione sulla Biodiversità - Rio UNCED, 1992).

Sappiamo che da una parte ci sono diritti sulla pianta o l'animale come tale, essere vivente "fisico" che evidentemente "appartiene" a chi in un dato momento vi ha stabilito un diritto relativo a questa fisicità. Ma ben più importante è che le piante e gli animali come risorsa genetica sono portatori di "informazioni" e quindi devono rientrare nella sfera dei diritti su "risorse intangibili".

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO AGRICOLA E MONDO RURALE
Dr. Arnaldo Ferlicca



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Nel primo tipo di godimento i diritti stabiliti possono essere di natura (proprietà privata) o di natura pubblica (proprietà pubblica, collettiva, ancestrale, etc) terra appartiene a qualcuno, è evidente che le piante che ci crescono sopra gli appartene

Altro è per il contenuto intangibile delle risorse genetiche (informazioni cont DNA, geni e genotipo) che, se non stabilito altrimenti da leggi specifiche, sono co una merce che ha un valore ma non un mercato, fintanto che questo non è creato a legislazioni appropriate e specifiche (brevetti, negoziati tra le parti, diritti d'ottenzion *sui generis*, consuetudini, diritti collettivi, etc).

Evidentemente più complesso appare il caso di piante coltivate quando si *razze e varietà autoctone* ("landraces o folkseeds") che sono eterogenee e variabili n caratteristiche da contrapporre alle cosiddette "varietà moderne" che sono omogenee e quindi già protette con diritti d'ottenzione. Tutte quelle forme che in concreto i prendere la parte non fisica del valore delle risorse genetiche devono essere "prot qualche modo da chi esercita un diritto sovrano, lo Stato, l'insieme degli Stati e l subnazionali dotate di potere legislativo.

Vorremmo anche ricordare che il nostro ordinamento nazionale I espressamente limiti di natura sociale alla proprietà privata. Si veda a questo propos: 846 e 847 del Codice Civile e lo stesso art. 42 della Costituzione

Tutte queste precisazioni sono necessarie per capire la natura, il fondamen modalità della compensazione che deve essere riconosciuta a chi è - in qualche n all'origine del mantenimento della diversità biologica o che comunque in un preciso m ne ha la disponibilità perché detentore della parte fisica di questa (la pianta o l'animale).

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO AGRICOLA E MONDO RUR
Dr. Arnaldo Ferrica

R. PRESIDENTE DELLA COMUNITA REGIONALE